



II - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 9 FEBBRAIO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di febbraio, alle ore 10,35, nella sede della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal Presidente con inviti trasmessi via pec prot. nn. 1821 e 1822 del 2 febbraio 2021, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta è stata convocata in modalità video conferenza ai sensi dell'art. 1 comma 10 lett. O) del DPCM del 3 dicembre 2020 che la prevede espressamente. Tuttavia a motivo degli argomenti di particolare rilevanza, oggetto della seduta odierna, i Componenti la Giunta hanno ritenuto di presenziare ai lavori facendo valere la deroga prevista dal medesimo DPCM, sulla adeguatezza della motivazione, attesa la necessità di procedere all'esame della proposta di revisione dell'art. 10 c. 1 della Legge del 29 dicembre 1993 n. 580 come modificato dal D. Lgs. del 25 novembre 2016 n. 219 in materia di composizione del Consiglio Camerale e all'elezione dei Vice Presidenti della Camera;

Pertanto, la seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale sono stati messi a disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I. La collocazione nell'aula è stata opportunamente articolata nel rispetto delle distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, data la dimensione della stessa.

SONO PRESENTI

nella sede camerale:

- | | |
|----------------|------------|
| 1. Agen Pietro | Presidente |
|----------------|------------|

COMPONENTI:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 2. Galimberti Riccardo | Commercio |
| 3. Guastella Salvatore | Commercio |
| 4. Guzzardi Filippo | Industria |
| 5. Pappalardo Giovanni | Agricoltura |
| 6. Politino Salvatore | Commercio |

Tramite collegamento in video conferenza:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 7. Privitera Vincenza | Commercio |
|-----------------------|-----------|

ASSENTE: Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale

Partecipa ai lavori in modalità telematica: il Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto Interno.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta.

O M I S S I S

Si allontana il Vice Presidente Politino

O M I S S I S

Deliberazioni n. 8 del 9 febbraio 2021

Oggetto: Procedimento n. 2954/2018 Tribunale Lavoro Catania.-



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 9 FEBBRAIO 2021

OGGETTO: Procedimento n. 2954/2018 Tribunale Lavoro Catania.-

Relazione dell'Ufficio Affari del Personale:

“Premesso che la vicenda ampiamente nota all'Ente riguarda la perequazione del trattamento pensionistico di alcuni ex dipendenti camerale assistiti dall'Avvocato Carmelo Cinnirella del Foro di Catania e riassunta dalle note del nostro difensore Avvocato Carlo Maria Paratore, incaricato con provvedimento n.59 del 19/3/18 e successivo provvedimento n.72 del 05/6/19, di seguito riferite, nei passaggi essenziali:

“” Con nota del 26/2/2020, il nostro legale Avv.to Carlo Paratore così riferiva:

“..... trattasi dell'ultimo gruppo di pensionati (tutti gli altri, assistiti da altri difensori hanno visto raggiungere facilmente le conciliazioni), assistiti dall'Avv.to C. Cinnirella i quali, hanno reclamato la perequazione nel periodo 01/01/97-31/12/2000 con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento pensionistico.

A tale richiesta, avanzata per la prima volta in data 30/12/14, questo Ente riconosceva legittimità per il periodo 01/01/97-31/12/2000 dichiarandosi disponibile all'elaborazione di singoli e laboriosi conteggi.

A tale disponibilità seguiva anche la consegna dei relativi cedolini reperiti con estrema difficoltà dall'Ente.

Da tale data nessun atto d'impulso seguiva da parte dei pensionati che, solo il 29/8/17, avanzavano richiesta di conciliazione alla competente Commissione, salvo depositare ricorso il 20/3/18 dinnanzi il Tribunale del lavoro di Catania sezione lavoro; ricorso iscritto al n.2954/18 RGL con prima udienza fissata per il 05/11/20.

Controparte avanzava in data 24/5/18, istanza di anticipazione con accoglimento e fissazione per il 13/6/19.

Al predetto tentativo aderiva l'Ente dichiarando la propria volontà conciliativa in data 20/7/18.

In sede conciliativa venivano espletate diverse sedute (per comodità si elencano: 18/10/18, 27/11/18, 07/02/19, 14/02/19, 12/3/19, 04/4/19 e 30/5/19).

Nessuna conciliazione si raggiungeva, nonostante la proposta conciliativa dell'Ente, ad esclusione, infatti dell'accettazione da parte dell'istante Morso (che, nella seduta del 14/02/19, accettava la proposta dell'Ente).

Al termine delle sedute venivano in data 04/4/19 ed in data 30/5/19 redatti due verbali di conciliazione negativi nei quali si prendeva atto della mancata conciliazione.

Cessato il mandato conferito con determina n.59 del 19/3/18 il sottoscritto, con pec del 31/5/19, comunicava la fine della fase conciliativa dinnanzi la Commissione riferendo, con la trasmissione dei relativi verbali del 04/4/19 e del 30/5/19, che gli sforzi compiuti dall'Ente di conciliare in modo uguale e speculare le posizioni tra tutti i pensionati, come chiesto dalla Segreteria, non erano andati a buon fine atteso che quest'ultimi non avevano accettato la proposta della Camera pretendendo un diverso trattamento, diverso dai colleghi che, viceversa avevano ritenuto di conciliare.



La chiusura della predetta fase conciliativa coincidente con il completamento del mandato portava lo scrivente ad avvisare, per dovere deontologico, l'Ente della pendenza dei giudizi e della necessità di costituirsi in giudizio, essendo ancora in termini per farlo.

Giusta determina n. 72 del 05/6/19 lo scrivente veniva incaricato di costituirsi in giudizio dinnanzi il dott. R. Cupri del Tribunale di Catania sezione lavoro e nella comparsa di costituzione (che si allega alla presente), nonostante l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti ai sensi dell'art.13 e 62 R.D.1214/34, si (ri)confermava la disponibilità dell'Ente al riconoscimento delle somme correnti dal 1997 al 2000 ed il ricalcolo dei ratei maturati nei 5 anni antecedenti la prima missiva (15/11/14) con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per il resto si eccepiva la prescrizione, ai sensi dell'art.2938 cc.

Alla prima udienza del 13/6/19 nessuno dei pensionati era presente in aperta violazione dell'art.420 cpc che espressamente prevede la presenza delle parti per l'espletamento del tentativo di conciliazione.

All'esito della camera di consiglio il Giudice rinviava la causa per il 28/01/2021 per decisione. In data 23/7/19 veniva avanzata istanza di anticipazione di detta udienza da parte dei pensionati che, anche in virtù della disponibilità dell'Ente alla conciliazione, veniva accolta da parte dell'III.mo Giudicante.

Nella stessa istanza veniva ribadita, anche in quella sede, la volontà dei pensionati, in precedenza rifiutata dalla Segreteria per volere adottare lo stesso metro nei confronti di tutti i pensionati, a conciliare con il riconoscimento, in aggiunta a quanto offerto dall'Ente, anche del periodo corrente dal 2001 al 2009" (cfr. Nota Avvocato Carlo Paratore datata 26/2/2020);

Nella stessa nota il difensore sottoponeva all'esame di quest'Amministrazione n. 3 ipotesi di seguito riferite:

"1) Nell'ipotesi di accoglimento dell'eccepito difetto di giurisdizione il Tribunale dichiarerebbe la propria impossibilità a pronunciarsi e la domanda sarebbe inammissibile. La Corte dei Conti sarebbe giudicata come l'organo giurisdizionalmente competente a decidere.

Contro di questo i pensionati potrebbero proporre ricorso in Cassazione attraverso il cd regolamento di giurisdizione oppure decidere di riassumere il giudizio dinnanzi la Corte dei Conti medesima,

2) Dichiarazione di cessazione della materia del contendere con accoglimento dell'eccezione di prescrizione e compensazione delle spese. Il Tribunale si dichiarerebbe giurisdizionalmente competente rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione, e, nel caso potrebbe o accettare i conteggi fatti da questo Ente, ritenendo la somma offerta corretta in quanto non contestata dai pensionati con una ctp analitica oppure nominare un CTU per effettuare operazioni contabili nuove. Essendo le somme state offerte in sede conciliativa e rifiutate le spese legali potrebbero essere compensate,

3) Rigetto sia della eccezione di difetto di giurisdizione sia dell'eccezione di prescrizione. In questo caso, alle somme già offerte dovranno aggiungersi anche quelle maturate prima del 15/11/14 (prima richiesta da parte dei pensionati), e cioè dal 2001 al 2009.

Si è proceduto ad effettuare (si riporta testualmente la dizione richiesta dagli uffici camerali che lo hanno sviluppato) *"un primo calcolo di stima pari ad € 121.931,66 degli importi dovuti a titolo di perequazione calcolati sui MONTANTI a partire dal 1997 da conguagliare con gli importi effettivamente già percepiti"*, che per comodità si allega.



Il rigetto determinerà sicuramente la condanna alle spese legali" (cfr. Nota Avvocato Carlo Paratore datata 26/2/2020);

Con nota prot. n. 25995/2020 del 27/11/2020, (unitamente a n. 11 documenti allegati), indirizzata al Segretario Generale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e al Presidente della Giunta Camerale, il nostro legale, richiamata la sintetica ricostruzione dell'ipotesi già formulata nella nota del 27/2/2020 sopra trascritta aggiornava l'Ente sugli sviluppi della vicenda nei termini di seguito riferiti:

"La vicenda, ampiamente nota all'Ente, dopo l'anticipazione dell'udienza disposta dal Tribunale dal 28/01/2021 al 31/03/2020, ed il successivo rinvio della stessa al 05/11/20 per la sopraggiunta normativa emergenziale, risulta avere ricevuto un forte impulso conciliativo, animato dalla volontà dei pensionati di chiudere la vicenda giudizialmente rinunciando ad una parte cospicua del *quantum* richiesto in quella sede.

Così, infatti, attraverso pec del 22/10/20, inviata anche a questo Ente (doc.11), a firma del loro difensore Avv. C.Cinnirella, tutti i pensionati avevano formalizzato la volontà di ridurre al 40% le richieste in ordine a quanto non conosciuto mai da questo Ente (cioè il periodo corrente dal 2001 al 2009), previo riconoscimento delle spese legali in favore del predetto difensore, quantificate in apposita parcella (anch'essa sottoscritta per accettazione dai pensionati) e fermo quanto offerto (e rifiutato dagli stessi) da questo Ente in sede conciliativa dinnanzi la Commissione di Catania.

Alla predetta pec era seguita una controproposta esplorativa e non vincolante avanzata in data 05/11/20 volta a ridurre ulteriormente al 30% il *quantum* (doc. 1), inviata per conoscenza anche all'Ente.

Alla stessa faceva seguito la risposta interlocutoria a firma del legale dei pensionati il quale rilevava le difficoltà logistiche, legate alle limitazioni emergenziali, a far pervenire una decisione definitiva a breve (doc.1).

Difficoltà, tuttavia, superate, atteso che, con pec del 17/11/20 (che si allega, doc. 2) il difensore dei pensionati ha comunicato l'accettazione unanime da parte dei propri assistiti del 30% di quanto non riconosciuto in sede di conciliazione con l'inserimento della clausole di accettazione degli importi "con riserva dell'esito della successiva verifica contabile", richiedendo, altresì, l'individuazione del 31/12/20 quale termine entro il quale sarebbero stati disposti i pagamenti.

La pec indica, altresì, l'abbandono del contenzioso dinnanzi al Tribunale del lavoro di Catania e la rinuncia alla querela (comunque già archiviata, si allega il decreto di archiviazione, doc. 3) spiegata dallo stesso personalmente in danno dello scrivente e della dott.ssa Agata Inserra, tuttavia, reclamata (si allega la fissazione dell'udienza del reclamo, doc. 4).

Rinuncia, effettivamente già prestata in data 19/11/20 dall'Avv.Cinnirella con conclusione definitiva della vicenda adottata dal Tribunale di Catania con sentenza (che si allega, doc. 5) di Non Luogo a Procedere.

Orbene, lo scrivente, al fine di consentire una valutazione concreta dell'opportunità di chiudere l'annosa vicenda richiama il proprio parere, espresso con pec del 26/2/2020 (che allega, doc.6) che prevedeva i differenti scenari già sopra riferiti.

La relazione dello scrivente del 26/02/20 si concludeva con l'opportunità di valutare la controproposta dei pensionati, allora del 50% del non dovuto per evitare l'alea del giudizio.

Fatta questa sintetica ricostruzione si passa all'esame delle ipotesi.



L'ulteriore riduzione al 30% rappresenta, a parere dello scrivente un indubbio vantaggio per l'Ente. Invero, prendendo in considerazione la stima elaborata dell'Ufficio Ragioneria (che, in caso negativo, vedrebbe l'Ente soccombere in Tribunale per € 121.931,66), la corresponsione di € 36.579,49, comporterebbe un risparmio certo per l'Ente di € 85.352,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Se, infatti, lo scenario 1 appare, alla luce del sentenze che hanno riguardato altri pensionati di Enti Camerali diversi dal nostro, praticamente irraggiungibile, sugli scenari n.2 e 3 pende il rischio alto del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale.

In sintesi, la costituzione tardiva da parte dell'Ente in giudizio potrebbe condurre il Giudice a non potere rilevare d'ufficio l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dallo scrivente. Si sottolinea, tuttavia, il condizionale perché, come da sentenze riportate nella stessa pec del 26/02/20, la materia previdenziale è sottratta alla disponibilità delle parti con la conseguenza che la prescrizione potrebbe operare di diritto.

La valutazione sulla natura previdenziale o meno del contenzioso è, ovviamente rimessa al giudizio insindacabile del Tribunale, ma il rischio per l'Ente è pari ad oltre 3 volte rispetto a quanto accettato.

Sicché prognosticamente appare irragionevole correrlo.

La decisione, quindi, di chiudere transattivamente appare prudente ed economicamente vantaggiosa per l'Ente".

Premesso quanto sopra, alla luce del parere del legale dell'Ente Avv.to Carlo Maria Paratore, si ritiene opportuno, facendo seguito ai passaggi istruttori dei competenti Uffici, al fine della conclusione dell'annosa vicenda, che si valuti positivamente con il presente atto deliberativo la conclusione definitiva del lungo contenzioso, in vista dell'udienza rinviata per il giorno 9 del mese di Marzo 2021 il cui rinvio è stato comunicato con pec dell'Avv.to Paratore registrata con prot. n. 1641 dell'1/febbraio/2021.

Quanto sopra nella considerazione che al momento non sussistono ulteriori elementi di possibile contenzioso con altro personale in quiescenza e subordinando la transazione giudiziale alla presenza della procura speciale, ex art. 185 c.p.c., da parte del difensore dei pensionati Avv.to Carmelo Cinnirella a conciliare e transigere sia da parte dei ricorrenti in proprio sia dei ricorrenti n.q. di eredi legittimi.

LA GIUNTA CAMERALE

All'unanimità,

DELIBERA

di autorizzare la formalizzazione della transazione giudiziale, davanti al Tribunale 2' sezione lavoro di Catania, nei suddetti termini:

- di corrispondere le somme lorde, già conteggiate al 30/11/2020, pari ad €. 135.956,01, con aggiornamento fino al soddisfo, entro il 30/aprile/2021, diversificando l'importo totale per ciascuna posizione;
- di corrispondere nella misura del 30% le somme lorde per il periodo 2001 – 2009, quali saranno determinate dagli Uffici per ciascuna posizione, non prima dell'elaborazione del cedolino pensionistico di aprile 2021, entro il 31/maggio/2021;



- di riconoscere, a conclusione della procedura, il rimborso delle spese legali nella misura di €. 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA e CPA e dedotta R.A. a titolo di concorso nelle spese legali per ciascuna posizione difesa dall'Avv.to C. Cinnirella nella misura analoga a quanto già riconosciuto nei precedenti contenziosi dei pensionati assistiti dai loro difensori, come confermato dai relativi verbali di conciliazione giudiziale depositati in Tribunale sezione lavoro;
- di delegare per l'accordo transattivo, dinnanzi al Tribunale Lavoro di Catania, il Segretario Generale dell'Ente Dott. Rosario Condorelli, assistito dal legale dell'Ente Avv.to Carlo Maria Paratore, giusta procura ad acta che fa seguito al presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento, solo nel titolo, sul sito web camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione 1' livello Provvedimenti sottosezione 2' livello Provvedimenti organi indirizzo politico.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE

pietro agen